

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2038**

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

maggio 2010  
n. 212



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2038**

Disposizioni concernenti il  
divieto di svolgimento di  
propaganda elettorale per  
le persone sottoposte a  
misure di prevenzione

maggio 2010

n. 212

a cura di: S. Marci



## INDICE

1. LE MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE.....	9
2. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI .....	10
3. GLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE SULL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO .....	12
4. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI.....	14
SCHEDE DI LETTURA .....	17
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 2</b> <i>(Effetti della condanna)</i>	
Scheda di lettura.....	25



## PREMESSA

L'A.S. 2038, recante "*Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*", è il risultato dell'unificazione di cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate alla Camera dei deputati: l'A.C. 783 (Rossa e altri), recante, "*Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*"; l'A.C. 825 (Angela Napoli e altri), recante "*Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione*"; l'A.C. 954 (Misiti), recante "*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza*"; l'A.C. 972 (Oliverio e altri), recante "*Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di comunicazione politica per le persone sottoposte a misure di prevenzione*"; l'A.C. 1767 (Occhiuto e altri), recante "*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza*".

La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame dell'A.C. 825 l'11 giugno 2009. Dopo varie proposte del relatore, on. Angela Napoli, la Commissione ha adottato un testo base nel corso della seduta del 12 novembre 2009. Il testo base è stato approvato dalla Commissione, con emendamenti, il 17 febbraio 2010. L'esame in Assemblea ha avuto inizio e si è concluso nella seduta del 24 febbraio 2010.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati è stato trasmesso al Senato il 25 febbraio 2010 e assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 2 marzo 2010, con parere della 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia).





## 1. LE MISURE DI PREVENZIONE IN GENERALE

Il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e alle misure di sicurezza (previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 25 della Costituzione), prevede anche le misure di prevenzione, che trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un reato e costituiscono applicazione del principio di "*prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire*" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

Il quadro normativo relativo alle misure di prevenzione parte dalla fondamentale **legge 27 dicembre 1956, n. 1423**<sup>1</sup>, ampiamente modificata negli anni successivi, che prevede l'applicabilità di misure di prevenzione di natura personale (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno) a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Successivamente, la **legge 31 maggio 1965, n. 575**, recante "*Disposizioni contro la mafia*", ha esteso l'applicabilità delle suddette misure preventive di natura personale anche ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.

La **legge 13 settembre 1982, n. 646**<sup>2</sup> (c.d. **Rognoni-La Torre**) ha introdotto la possibilità di applicare, ai soggetti indiziati di appartenere alla criminalità organizzata, misure di prevenzione di natura patrimoniale (sequestro e confisca). Essa, infatti, ha inteso affiancare alle misure di prevenzione di natura personale strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell'economia legale. Il nucleo fondamentale della legge 646/1982 è costituito,

---

<sup>1</sup> "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*".

<sup>2</sup> "*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*".

pertanto, dall'arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l'introduzione di misure di natura patrimoniale - il sequestro e la confisca - volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

Le ulteriori **leggi 3 agosto 1988, n. 327<sup>3</sup>, 19 marzo 1990, n. 55<sup>4</sup>** e, soprattutto, **7 marzo 1996, n. 109<sup>5</sup>** hanno introdotto rilevanti modifiche alla normativa concernente le tradizionali misure di prevenzione, con l'obiettivo di eliminare gli inconvenienti più vistosi della precedente disciplina. La citata legge 109/1996 ha, in particolare, introdotto nella legge 575/1965 una serie di disposizioni (artt. da *2-nonies* a *2-duodecies*) che hanno profondamente riformato la disciplina della gestione e destinazione dei beni oggetto di sequestro e confisca.

Da ultimo, rilevanti modifiche in materia di misure di prevenzione sono state apportate dal **decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92<sup>6</sup>**, dalla **legge 15 luglio 2009, n. 94<sup>7</sup>** e dal **decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4<sup>8</sup>**.

## 2. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Come si è detto, le misure di prevenzione si distinguono in personali e patrimoniali.

Le misure personali possono essere disposte nei confronti di:

- coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose<sup>9 10</sup>;

<sup>3</sup> "Norme in materia di misure di prevenzione personali".

<sup>4</sup> "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

<sup>5</sup> "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".

<sup>6</sup> "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>7</sup> "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

<sup>8</sup> "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.

<sup>9</sup> Più in particolare, ai sensi dell'art. 2 della legge 575/1965, le misure di prevenzione personali di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 si possono applicare agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

<sup>10</sup> La Corte di cassazione ha affermato che, pur se limitatamente alle misure di prevenzione personali, per effetto della legge 3 agosto 1988 n. 327 – che ha previsto che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applichino anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) - sussiste una completa equiparazione, in materia di misure di

- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga che vivano abitualmente con i proventi di attività delittuose;
- coloro che, in base a elementi concreti, si ritenga siano dediti alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Le **misure di prevenzione personali** (previste dall'art. 3 della legge 1423/1956) sono:

- a) la **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, che comporta una serie di obblighi simili a quelli della libertà vigilata;
- b) il **divieto o l'obbligo di soggiorno** in uno o più comuni, o in una o più Province.

Tali misure possono essere disposte se, nonostante l'avviso orale (ovvero l'invito a cambiare comportamento rivolto dal questore all'interessato), il soggetto non ha mutato condotta, ovvero risulta comunque pericoloso per la sicurezza pubblica.

Ciascuna di tali misure si accompagna a una serie di prescrizioni, indicate dall'art. 5 della legge 1423/1956.

In base all'art. 4, la proposta di applicazione della misura di prevenzione deve essere motivata e indirizzata dal questore al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro 30 giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, che può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad 1 anno né superiore a 5.

Il provvedimento è comunicato al PM, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Il successivo art. 7 della legge 1423/1956 dispone che il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali sia comunicato al Questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha

---

prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse corrispondenti (pericolosità cosiddetta "qualificata") e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggono i mezzi di vita (pericolosità cosiddetta "generica"), risultando estesa ai secondi la disciplina comunque introdotta per i primi (cfr. Sez. V, sent. n. 2290 del 4 agosto 1993).

determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

L'art. 9 della legge 1453/1956 prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.

### **3. GLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE SULL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

L'applicazione di una misura di prevenzione personale comporta limitazioni all'esercizio dei diritti politici da parte del destinatario della misura stessa.

In base all'art. 48, quarto comma, della Costituzione, il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Per quanto riguarda le **elezioni politiche**, la legge (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223<sup>11</sup>, art. 2) elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo. Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di **provvedimenti definitivi**, alle **misure di prevenzione personali di cui alla legge 1423/1956, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi**;

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 c.p., finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

---

<sup>11</sup> "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

Il destinatario di una misura di prevenzione personale non può dunque – se il provvedimento di applicazione della misura ha carattere definitivo e finché durano gli effetti della misura – esercitare il proprio diritto di voto e conseguentemente non può neanche essere candidato (gli artt. 56, terzo comma, e 58, secondo comma, Cost. stabiliscono che possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età). La perdita della capacità elettorale attiva produce dunque come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

Per quanto riguarda le **elezioni regionali ed amministrative**, l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>12</sup> e l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>13</sup> (T.u.el.) prevedono invece l'incandidabilità<sup>14</sup> per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

Originariamente l'art. 15 della legge 55/1990 prevedeva la non candidabilità di coloro nei cui confronti il tribunale avesse applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non avesse carattere definitivo. Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996. In tale occasione la Corte ha infatti affermato che: *"Solo una sentenza irrevocabile [...] può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive [...]. Le ragioni che inducono questa Corte a ritenere incostituzionale la norma [...] valgono allo stesso titolo con riguardo alle altre fattispecie che la legge collega a sentenze di condanna non ancora passate in giudicato o a provvedimenti giurisdizionali non definitivi che comportano l'applicazione di misure di prevenzione"*.

---

<sup>12</sup> "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

<sup>13</sup> "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

<sup>14</sup> Le due disposizioni stabiliscono che i destinatari della misura di prevenzione, applicata con provvedimento definitivo, non possono presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente degli organi delle comunità montane.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla e l'organo che ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

Per le elezioni amministrative, peraltro, l'art. 59 del T.u.e.l. assegna rilevanza anche all'applicazione di una misura di prevenzione con provvedimento non definitivo, ricollegando a tale ipotesi la sospensione di diritto dalle cariche elettive. Il sistema di cautele, in altri termini, si muove su una doppia linea: non candidabilità (limite preventivo) per i soggetti condannati in via definitiva; sospensione dalla carica (intervento correttivo) per i soggetti raggiunti da provvedimenti giudiziari non definitivi.

Attualmente dunque il destinatario di una misura di prevenzione, applicata con provvedimento definitivo:

- non vota;
- non può essere candidato alle elezioni politiche;
- non può essere candidato alle elezioni regionali e amministrative (se la misura di prevenzione riguarda l'indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa).

La legislazione pone dunque limiti all'elettorato attivo e passivo solo in presenza di un provvedimento definitivo e non limita in alcun modo il diritto del singolo, destinatario di una misura di prevenzione personale, di svolgere comunque un'attività politica.

#### **4. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI**

Nel corso della XV legislatura, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa ha approvato (3 aprile 2007) una relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII, n. 1), nella quale proponeva che le formazioni politiche e sociali che partecipano alla vita politica e amministrativa degli Enti locali aderissero ad un codice di autoregolamentazione delle candidature. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderissero alle previsioni del codice avrebbero dovuto impegnarsi, tra l'altro, a non presentare come candidati alle elezioni coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali:

- fosse stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 575/1965;
- fossero stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 1423/1956 ovvero della legge 575/1965.

Nella legislatura in corso, il 18 febbraio 2010, la Commissione parlamentare antimafia ha approvato all'unanimità una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni in esame, si impegnano, tra l'altro, a non presentare come candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 575/1965;
- b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 1423/1956 ovvero della legge 575/1965;
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del T.u.e.l. (compimento di atti contrari alla Costituzione; gravi o persistenti violazioni di legge; gravi motivi di ordine pubblico).

Le modalità di attuazione della suddetta relazione sono state esaminate dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso della seduta del 14 aprile 2010 (cfr. resoconto stenografico).





## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)*

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-*bis*.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

L'**articolo 1** introduce il divieto per il sorvegliato speciale ai sensi della legge 575/1965 di svolgere le specifiche attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

La *ratio* dell'introduzione di limitazioni allo svolgimento della propaganda elettorale da parte del sorvegliato speciale è stata così esposta dal relatore del provvedimento in esame nel corso della seduta della Camera dei deputati del 24 febbraio 2010: *"L'esigenza di introdurre nell'ordinamento questo divieto nasce da una considerazione tanto semplice quanto nei fatti da molti confutata. La considerazione è la seguente: è del tutto incongruente che la legge privi dell'elettorato attivo e passivo le persone sottoposte a sorveglianza speciale di polizia in forza di apposito decreto del tribunale (tali, per esempio, gli indiziati di appartenere alla mafia o ad altre organizzazioni similari), ma le lasci del tutto libere di svolgere propaganda elettorale e quindi di esercitare una loro influenza sul terreno politico, circostanza questa che offre alle stesse persone ampi spazi di pressione, soprattutto nei piccoli centri del Mezzogiorno d'Italia, sugli orientamenti dell'elettorato. Poiché si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose, è fin troppo evidente come, in ipotesi del genere - si pensi, soprattutto in certe zone, ai fiancheggiatori di gruppi mafiosi -, possano risulterne favoriti i perversi intrecci di interesse tra le medesime e gli uomini politici ad esse*

*legati. È questo per l'appunto ciò che la proposta in esame vorrebbe evitare. Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non interessa tanto di essere persona dentro le istituzioni elettive come comune, provincia, regione o Parlamento. Ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e, più precisamente, nella realizzazione del malaffare. Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando nel contempo anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio delinquenza, politica e malaffare, bonificando le istituzioni. Con il testo in esame si mira a fare in modo che il delinquente non possa procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico. Questi, a sua volta, non sarà più in alcun modo condizionato dal delinquente. Infatti, è nella fase elettorale che si stringono rapporti sulla base dei quali esponenti della criminalità organizzata offrono voti ai candidati in cambio di favori futuri che spesso attengono al campo degli affari pubblici e, in particolare, agli appalti. A questo proposito vorrei sottolineare che non ritengo sufficiente la normativa vigente per scongiurare tali rischi. L'articolo 416-ter del codice penale, infatti, punisce il cosiddetto voto di scambio solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore. Proprio in ragione della difficoltà di provare tale scambio la predetta disposizione ha trovato finora una scarsa applicazione, mentre nella realtà si registra una stretta collusione tra politica e criminalità organizzata proprio nella fase elettorale. È quindi necessario adottare norme che impediscano ai candidati di affidarsi, per la loro campagna elettorale, ai pregiudicati che hanno il controllo del territorio e che ostentano la loro disponibilità in fase elettorale, perché sicuri della non punibilità" (cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera del 24 febbraio 2010)<sup>15</sup>.*

In particolare, l'articolo in esame introduce due nuovi commi dopo il comma 5-bis dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*".

L'art. 10 della legge 575/1965 prevede una serie di sanzioni accessorie nei confronti del soggetto al quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione.

---

<sup>15</sup> Oltre all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) - che prevede la reclusione da 7 a 12 anni per chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro -, si ricorda che l'art. 97 del D.P.R. 361/1957 sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 2.065 euro, la condotta di chiunque usi violenza o minaccia o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, eserciti pressione per costringerli a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati. In merito, la Corte di cassazione ha sostenuto che ai fini della configurabilità di questo delitto "*costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, e quindi mezzo di pressione per costringere costoro a votare in favore di un determinato candidato, il procurato sostegno alla candidatura da parte di un'associazione mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti pubblicamente ovvero con modalità tali da darne sicura contezza, (nella specie attraverso la propaganda elettorale, mediante la presenza del capo dell'associazione o degli associati nell'organizzazione e nei luoghi della campagna elettorale, ovvero dinanzi alle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni) in forza della capacità di intimidazione dell'associazione, non essendo invece necessario l'adozione di mezzi violenti o di specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori*" (cfr. Sez. VI, sentenza n. 3128 del 3 settembre 1992).

Il comma 1 prevede il divieto di ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il comma 2 prevede invece:

- la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni suddette, nonché
- il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono tuttavia essere disposti dal tribunale, in via provvisoria, già nel corso del procedimento di prevenzione. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione (comma 3).

Ai sensi del comma 4, il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Ai sensi del comma 5-*bis*, salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (comma 5-*ter*).

La disposizione in esame prevede l'introduzione di una nuova sanzione accessoria per i soggetti nei cui confronti sia stata applicata, **con provvedimento definitivo**, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 575/1965 (si ricorda che la legge 575/1965 trova applicazione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati di competenza distrettuale previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

Attualmente, l'ordinamento prevede ipotesi di limitazione all'attività politica, per ristrette categorie di pubblici funzionari, in attuazione dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune determinate categorie di pubblici funzionari: magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia, diplomatici.

La facoltà di limitare il diritto di iscrizione dei diritti politici prevista dall'art. 98 Cost. è stata esercitata solamente nei confronti delle forze di polizia: la legge di riforma della polizia ha, infatti, posto il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alla polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato (legge 121/1981, artt. 114 e 16).

Altre disposizioni di legge prevedono limitazioni all'esercizio dei diritti politici, diverse dal divieto di iscrizione ai partiti, nei confronti delle seguenti categorie.

I giudici della Corte costituzionale “non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico” (legge 87/1953, art. 8).

I componenti del Consiglio superiore della magistratura “non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico” (legge 195/1958, come integrata dalla legge 74/1990).

Ai militari è vietato “partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative” (legge 382/1978, art. 6, secondo comma). Tuttavia, è consentito loro di candidarsi alle elezioni politiche o amministrative e in questi casi possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda, benché al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile (legge 382/1978, art. 6, terzo comma).

Infine, non possono essere nominati magistrati onorari aggregati “coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici” (legge 276/1997, art. 2).

Il nuovo comma 5-*bis*.1 prevede che i sorvegliati speciali - a partire dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - non potranno svolgere le attività di

propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212<sup>16</sup>, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

Il legislatore non ha fino ad oggi espressamente definito in via generale il concetto di propaganda elettorale. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per propaganda elettorale si intende la "*specifica attività che si svolge nell'ambito del procedimento preparatorio della scelta e che è volta ad influire sulla volontà degli elettori nel periodo che precede le elezioni. Essa si connota [...] per la sua inerenza, diretta o indiretta alla competizione elettorale, sia quando ha, come scopo immediato o mediato, quello di acquistare voti o sottrarne agli avversari, sia quando ha come scopo, anche mediato, di convincere l'elettore a non votare, oppure a presentare scheda bianca, a rendere il voto nullo o ad esprimerlo in modo inefficace*" (Corte di cassazione, sentenze n. 477/1998, e n. 11835/1989).

Nonostante il legislatore non abbia fino ad oggi espressamente definito il concetto di propaganda elettorale, occorre tuttavia ricordare che già attualmente nell'ordinamento esistono fattispecie penali che fondano sulla definizione di tali attività – fornita dalla giurisprudenza (v. sopra) – condotte penalmente rilevanti. Si pensi, ad esempio, all'art. 99 del D.P.R. 361/1957 che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 309 a 1.549 euro chiunque, con qualsiasi mezzo, impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata.

Alcune leggi disciplinano invece specifiche attività attraverso le quali si può svolgere la propaganda elettorale.

Un ruolo prevalente ha la propaganda radio-televisiva che si può esplicare nelle forme di comunicazione politica (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste, dibattiti ecc.) e di messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi (legge 22 febbraio 2000, n. 28<sup>17</sup>).

Accanto a quella radio-televisiva, si ricordano altre forme tipiche di propaganda elettorale:

- la propaganda a mezzo stampa (disciplinata dalla stessa legge 28/2000) consistente nella pubblicazione di messaggi politici elettorali, annunci di dibattiti, tavole rotonde ecc., pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi politici di confronto tra programmi;

- le riunioni elettorali che possono avvenire in luoghi privati o aperti al pubblico e in luoghi pubblici, quali comizi, cortei, *sit-in* (legge 24 aprile 1975, n. 130<sup>18</sup>);

- le affissioni di materiale elettorale in luoghi pubblici, in forma di stampati, giornali murali, manifesti (già ricordata legge 212/1956).

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha portato alla diffusione di nuove modalità di comunicazione per la propaganda elettorale, quali fax, messaggi sms o mms, e-mail, chiamate telefoniche preregistrate (una regolamentazione di queste forme di propaganda è contenuta in un provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005).

---

<sup>16</sup> "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

<sup>17</sup> "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

<sup>18</sup> "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".

La disposizione in esame richiama le sole modalità di propaganda elettorale di cui alla legge 212/1956. Come si è detto, tale legge - fatta eccezione per il divieto di comizi e riunioni nel giorno precedente ed in quelli delle votazioni e per il divieto di ogni forma di propaganda elettorale nei giorni delle votazioni, contenuti nell'art. 9 - si limita a disciplinare l'affissione di stampati, giornali murari o manifesti di propaganda, la propaganda elettorale luminosa o figurativa e il lancio di volantini.

*Sembrerebbe dunque restare impregiudicata, ai fini della disposizione in esame, la possibilità per il sorvegliato speciale di svolgere la propaganda elettorale con tutti gli altri mezzi.*

Il nuovo comma 5-bis.2 configura la violazione del divieto di cui al comma 5-bis.1 come reato.

E' prevista infatti la reclusione da 1 a 5 anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato):

- per il contravventore del divieto di cui al nuovo comma 5-bis.1, nonché
- per il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 **e inoltre** se ne avvale concretamente.

L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.



## **Articolo 2** *(Effetti della condanna)*

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione

degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

L'**articolo 2** disciplina gli effetti della condanna alla pena della reclusione per il delitto previsto dall'art. 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 1 del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 1**, tale condanna - anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) - comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva.

Si ricorda che l'art. 29 c.p. prevede invece in via generale:

- l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna all'ergastolo e di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (si rammenta che il massimo della pena detentiva prevista per il nuovo reato introdotto dal disegno di legge in esame è di 5 anni);
- l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.

Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

Il **comma 2** stabilisce, al **primo periodo**, che dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva.

La disposizione in questione ribadisce dunque quanto già previsto dall'art. 28 c.p., ai sensi del quale l'interdizione temporanea dai pubblici uffici priva il condannato, durante l'interdizione, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico.

Si ricorda inoltre che l'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223<sup>19</sup> stabilisce che non sono elettori (e dunque non possono essere eletti) coloro sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Per quanto riguarda le elezioni regionali e amministrative, l'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>20</sup> e l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>21</sup> prevedono la non candidabilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Infine, il **secondo periodo** del comma 2 in esame stabilisce che la sospensione condizionale della pena non ha effetto "*ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici*".

A tal proposito, si ricorda che l'art. 166 c.p., come modificato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19<sup>22</sup>, prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (la formulazione originaria del codice prevedeva esattamente l'opposto).

Successivamente, con legge 16 gennaio 1992, n. 15<sup>23</sup> è stato modificato il comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. 223/1967, per prevedere che, al contrario, la sospensione condizionale della pena non ha effetto "*ai fini della privazione del diritto di elettorato*".

---

<sup>19</sup> "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

<sup>20</sup> "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità".

<sup>21</sup> "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

<sup>22</sup> "Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti".

<sup>23</sup> "Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

*La disposizione in esame riproduce dunque la formulazione del suddetto art. 2, comma 2, del d.P.R. 223/1967, ampliandone però l'oggetto, in quanto essa si riferisce a tutti gli uffici pubblici e non solo al diritto di elettorato (che rappresenta solo uno degli uffici pubblici oggetto dell'interdizione di cui all'art. 28 c.p.).*





## Ultimi dossier del Servizio Studi

200	Testo a fronte	Atto del Governo n. 189 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise"
201	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
202	Dossier	Atto del Governo n. 190. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)"
203	Dossier	Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri
204	Documentazione di base	Gli sviluppi del Concetto strategico della NATO
205	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2070 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
206	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2071 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
207	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2028 Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi
208	Scheda di lettura	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.Lgs. n. 196 ( <i>art. 2 e 19, L. n. 42/2009</i> )
209	Dossier	Disegno di legge A.S. 1781-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
210	Dossier	L'evoluzione della normativa in materia di pubblica sicurezza fra Stato, Regioni ed enti locali
211	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167/B-bis - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".